



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 21 novembre 2008 (02.12)
(OR. en)**

15916/08

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0194 (COD)**

**EF 110
ECOFIN 523
CONSOM 184
CODEC 1589**

NOTA

della: presidenza

alle: delegazioni

n. prop. Com: 14308/08 EF 78 ECOFIN 421 CONSOM 142 CODEC 1332

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

Si allega per le delegazioni una proposta di compromesso elaborato dalla presidenza in seguito alla riunione del gruppo di lavoro del 20 novembre 2008.

Rispetto alla proposta della Commissione, le modifiche sono sottolineate e le soppressioni indicate con (...).

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Per il corretto funzionamento del mercato interno e al fine di facilitare gli scambi transfrontalieri nella Comunità è essenziale che le commissioni per i pagamenti transfrontalieri in euro siano uguali a quelle applicate ai corrispondenti pagamenti all'interno di uno Stato membro. Tale principio è stabilito dal regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro⁵, che si applica ai pagamenti transfrontalieri in euro e alla corona svedese fino a 50 000 euro.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

- (2) La relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro, adottata l'11 febbraio 2008⁶, ha confermato che l'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 ha effettivamente ridotto le commissioni delle operazioni di pagamento transfrontaliere in euro portandole allo stesso livello di quelle dei pagamenti nazionali e ha incoraggiato il settore europeo dei pagamenti a compiere gli sforzi necessari per costruire un'infrastruttura per i pagamenti a livello europeo.
- (3) La relazione ha esaminato i problemi pratici incontrati nell'applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001. A conclusione di tale esame è stata proposta una serie di modifiche al regolamento per far fronte ai problemi individuati durante il riesame. Tali problemi riguardano le perturbazioni del mercato interno dei pagamenti dovute a obblighi di dichiarazione statistica divergenti, a problemi di applicazione del regolamento (CE) n. 2560/2001 dovuti alla mancanza di autorità competenti nazionali chiaramente individuate, all'assenza di organismi di ricorso extragiudiziale per controversie connesse al regolamento e al fatto che esso non riguardi gli addebiti diretti.
- (4) La direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno⁷ fornisce basi giuridiche moderne per la creazione di un mercato unico dei pagamenti a livello europeo. Al fine di garantire la coerenza del contenuto normativo di questi due atti giuridici, è consigliabile adeguare le disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 2560/2001, in particolare le definizioni.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2560/2001 riguarda i bonifici transfrontalieri e le operazioni di pagamento elettronico transfrontaliere. (...) In conformità dell'obiettivo della direttiva 2007/64/CE di rendere possibili gli addebiti diretti transfrontalieri, è consigliabile estendere il campo di applicazione del regolamento. (...)

⁶ COM(2008) 64 definitivo.

⁷ GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.

(5bis) E' fondamentale che il regolamento si applichi ai pagamenti elaborati elettronicamente, che comprendono i pagamenti avviati o completati su carta o in contanti, se sono elaborati elettronicamente durante la catena d'esecuzione del pagamento. Inoltre il regolamento e il relativo principio delle commissioni uniformi si applica a tutte le commissioni connesse non solo direttamente, ma anche indirettamente alle operazioni di pagamento. Sono commissioni indirette, ad esempio, quelle per la disposizione di un ordine di pagamento permanente, o le spese connesse all'uso di una carta di pagamento, di debito o di credito, che dovrebbero essere uguali per le operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere all'interno della Comunità. Tuttavia, le commissioni di cambio valuta non sono disciplinate dal presente regolamento.

- (6) Poiché occorre evitare la frammentazione dei mercati dei pagamenti, è opportuno applicare il principio della parità delle commissioni. A tale scopo, per ogni categoria di operazione di pagamento transfrontaliero, occorre individuare un pagamento nazionale con caratteristiche uguali o molto simili a quelle del pagamento transfrontaliero (...). I seguenti criteri, ad esempio, possono essere usati per individuare il pagamento nazionale corrispondente al pagamento transfrontaliero: canale utilizzato, grado di automazione, valore, garanzia di pagamento, status dell'acquirente e relazione con il prestatore di servizi di pagamento. Questo insieme di criteri non può essere considerato completo.
- (7) È importante facilitare l'esecuzione dei pagamenti transfrontalieri da parte dei prestatori di servizi di pagamento. A questo riguardo, è opportuno promuovere l'uniformazione, in particolare per l'impiego della numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC). È pertanto opportuno fornire agli utenti di servizi di pagamento sufficienti informazioni sui codici IBAN o BIC.

- (8) Obblighi di dichiarazione ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti divergenti, che si applicano esclusivamente alle operazioni di pagamento transfrontaliere, ostacolano lo sviluppo di un mercato integrato dei pagamenti, in particolare nel quadro dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA). In un contesto SEPA è consigliabile **riesaminare ad un certo punto l'opportunità di sopprimere** tali obblighi di dichiarazione derivanti dai regolamenti bancari. Al fine di garantire una fornitura continua, tempestiva ed efficiente delle statistiche della bilancia dei pagamenti è anche auspicabile garantire che si possa continuare a raccogliere dati di pagamento facilmente accessibili come i codici IBAN e BIC e l'importo dell'operazione o dati di base aggregati sui pagamenti per i diversi strumenti di pagamento, se il processo di raccolta non perturba l'elaborazione automatizzata dei pagamenti e può essere pienamente automatizzato. Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi di dichiarazione per altre importanti finalità, quali la prevenzione del riciclaggio di capitali e del finanziamento del terrorismo, o per fini fiscali.
- (9) Per garantire la possibilità di ricorso nei casi di scorretta applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero istituire procedure adeguate ed efficaci per la presentazione di reclami o ricorsi e per la soluzione di controversie fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento. È importante inoltre che siano nominati autorità competenti e organismi di ricorso extragiudiziale utilizzando, se del caso, le procedure esistenti. Le autorità competenti dovrebbero poter disporre dei mezzi necessari a espletare efficacemente i loro obblighi di sorveglianza e ad adottare le misure necessarie a garantire che i prestatori di servizi di pagamento rispettino le disposizioni del presente regolamento. Le autorità competenti elaborano linee guida volte ad **individuare i pagamenti corrispondenti ove lo ritengano necessario.** La Commissione, assistita ove opportuno dal comitato dei pagamenti, dovrebbe fornire orientamenti adeguati e assistere le autorità competenti.
- (10) È essenziale garantire che le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale all'interno della Comunità cooperino attivamente per la corretta e tempestiva soluzione delle controversie transfrontaliere relative al presente regolamento.
- (11) È necessario che gli Stati membri prevedano nel diritto nazionale sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per il mancato adempimento delle disposizioni del presente regolamento.

- (12) L'estensione del campo di applicazione del presente regolamento a monete diverse dall'euro comporterebbe benefici evidenti, soprattutto in termini di numero di pagamenti trattati. Di conseguenza, al fine di consentire agli Stati membri che non hanno l'euro come moneta di estendere l'applicazione del regolamento ai pagamenti transfrontalieri effettuati nella loro moneta nazionale, occorre introdurre una procedura di notifica. È tuttavia opportuno garantire che i paesi che si sono già conformati a detta procedura non debbano introdurre una nuova notifica.
- (13) È auspicabile che la Commissione presenti una relazione sull'utilizzo dei codici IBAN e BIC per agevolare i pagamenti all'interno della Comunità. Nel quadro dello sviluppo della SEPA è inoltre auspicabile che tale relazione valuti l'opportunità del massimale di 50 000 EUR, cui attualmente si applica il principio della parità delle commissioni. È anche opportuno che la Commissione presenti una relazione sull'applicazione del presente regolamento.
- (14) Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto il regolamento (CE) n. 2560/2001 dovrebbe essere sostituito dal presente regolamento.
- (15) Al fine di garantire la coerenza giuridica fra il presente regolamento e la direttiva 2007/64/CE, in particolare per quanto riguarda la trasparenza delle condizioni e degli obblighi di informazione relativi ai servizi di pagamento, nonché per quanto riguarda i diritti e gli obblighi connessi alla fornitura e all'utilizzo dei servizi di pagamento è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2009. Tuttavia, dati i tempi necessari agli Stati membri per disporre le sanzioni da imporre alle violazioni del presente regolamento, è opportuno accordare agli Stati membri una proroga fino al 1° giugno 2010 per l'applicazione delle sanzioni.
- (16) Poiché gli obiettivi del presente regolamento (...) non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono, a motivo dell'entità o degli effetti dell'intervento, essere realizzati più efficacemente a livello comunitario, la Comunità può adottare provvedimenti in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento detta norme sui pagamenti transfrontalieri nella Comunità, assicurando che le commissioni applicate a tali pagamenti siano uguali a quelle applicate ai pagamenti nella stessa moneta effettuati all'interno di uno Stato membro.
2. Il presente regolamento si applica ai pagamenti transfrontalieri (...) denominati in euro o nelle monete degli Stati membri che hanno notificato il desiderio di estendere l'applicazione del regolamento alla loro moneta conformemente (...) all'articolo 11.
3. Il presente regolamento non si applica ai pagamenti effettuati da prestatori di servizi di pagamento per loro proprio conto.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- (1) "pagamenti transfrontalieri": operazioni di pagamento elaborate elettronicamente disposte dal pagatore oppure dal beneficiario o per il suo tramite, in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario sono ubicati in Stati membri diversi;
- (2) (...)
- (3) "pagatore": la persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che dà l'ordine di pagamento;

- (4) "beneficiario": la persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono stati oggetto di un'operazione di pagamento;
- (5) "prestatore di servizi di pagamento": una delle categorie di persone giuridiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 2007/64/CE e le persone fisiche o giuridiche di cui all'articolo 26 di detta direttiva, esclusi gli enti di cui all'articolo 2 della direttiva 2006/48 che beneficiano di una deroga per le autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2007/64/CE;
- (6) "utente di servizi di pagamento": la persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento in qualità di pagatore o di beneficiario o di entrambi;
- (7) "operazione di pagamento": l'atto, disposto dal pagatore o dal beneficiario o per il suo tramite, di collocare, trasferire o ritirare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore o il beneficiario;
- (8) "ordine di pagamento": l'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;
- (9) "commissioni": qualsiasi commissione applicata da un prestatore di servizi di pagamento all'utente di servizi di pagamento per l'esecuzione di (...) un'operazione di pagamento;
- (10) "fondi": banconote e monete, moneta scritturale e moneta elettronica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 2000/46/CE;
- (11) "consumatore": persona fisica che agisce a fini che esulano dalle sue attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
- (11bis)** "microimpresa": impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

(12) "pagamenti nazionali" : operazioni di pagamento elaborate elettronicamente disposte da un pagatore o da un beneficiario o per il suo tramite, in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sono ubicati nel medesimo Stato membro.

Articolo 3

Commissioni per i pagamenti transfrontalieri e i pagamenti nazionali corrispondenti

1. Le commissioni applicate da un prestatore di servizi di pagamento per pagamenti transfrontalieri fino a un importo di 50 000 EUR sono uguali a quelle applicate dallo stesso prestatore di servizi di pagamento per pagamenti nazionali corrispondenti dello stesso valore (...) e nella stessa moneta.

Nel valutare, a fini di conformità con il paragrafo 1, il livello delle commissioni per un pagamento transfrontaliero, il prestatore di servizi di pagamento individua il pagamento nazionale corrispondente.

2. **Le autorità competenti elaborano linee guida per individuare i pagamenti nazionali corrispondenti, ove lo ritengano necessario.**

3. **In uno Stato membro che, conformemente all'articolo 11, ha notificato l'estensione del presente regolamento alla propria moneta, il pagamento nazionale nella moneta di quello Stato membro può essere considerato corrispondente ad un pagamento transfrontaliero denominato in euro.**

Articolo 4

Misure volte a facilitare l'automazione dei pagamenti

1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all'utente di servizi di pagamento la numerazione internazionale dei conti bancari ("International Bank Account Number", IBAN) e il codice di identificazione bancario ("Bank Identifier Code", BIC) di quest'ultimo. Il prestatore di servizi di pagamento non fattura all'utente le spese di tali informazioni.

Se del caso, inoltre, il prestatore di servizi di pagamento indica negli estratti conto dell'utente di servizi di pagamento, o in un allegato ad esso, i codici IBAN e BIC di quest'ultimo.

2. Nel caso di operazioni disposte dal pagatore, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento in questione, su richiesta il pagatore comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo.

- (...)
- Nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento in questione, su richiesta il beneficiario comunica al proprio prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo.

Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari all'utente di servizi di pagamento se questi non gli comunica le informazioni suddette nel chiedergli di eseguire l'operazione di pagamento. Tali commissioni sono adeguate, corrispondenti ai costi e concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. **Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente dell'importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.**

3. A fini di fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell'operazione di pagamento, il (...) fornitore di beni e servizi (...) che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica agli acquirenti il codice IBAN e BIC del proprio prestatore di servizi di pagamento.

Articolo 5

Obbligo di dichiarazione relativo alla bilancia dei pagamenti

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 al più tardi, gli Stati membri sopprimono gli obblighi nazionali di dichiarazione dei regolamenti di un importo massimo di 50 000 euro imposti ai prestatori di servizi di pagamento ai fini delle statistiche della bilancia dei pagamenti in ordine alle operazioni di pagamento dei loro acquirenti.
2. (...)
3. Fatto salvo il paragrafo 1 (...) gli Stati membri possono continuare a raccogliere dati aggregati o altre informazioni pertinenti facilmente accessibili, a condizione che tale raccolta (...) non incida sul trattamento integrale dei pagamenti e (...) possa essere pienamente automatizzata dai prestatori di servizi di pagamento.

Articolo 6

Autorità competenti

1. Gli Stati membri nominano le autorità responsabili di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti (...). La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti dette autorità.

Articolo 7

Procedure per i reclami

1. Gli Stati membri istituiscono procedure che consentano agli utenti dei servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.
2. Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le (...) autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo (...) dell'esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali di cui all'articolo 8.

Articolo 8

Procedure di ricorso extragiudiziale

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i loro prestatori di servizi di pagamento, aventi come oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, a organismi esistenti.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi (...). La informano inoltre tempestivamente di tutti i cambiamenti ulteriori riguardanti tali organismi.
3. Gli Stati membri possono disporre che il presente articolo non si applichi laddove l'utente di servizi di pagamento non sia:
 - un consumatore,
 - una microimpresa,**nel qual caso gli Stati membri informano la Commissione.**

Articolo 9
Cooperazione transfrontaliera

1. Le autorità competenti e gli organismi di ricorso extragiudiziale dei vari Stati membri, di cui agli articoli 6 e 8, cooperano attivamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione attiva abbia effettivamente luogo.

Articolo 10
Sanzioni

1. Gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni in caso di violazione del presente regolamento e prendono i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali disposizioni (...) e la informano quanto prima di ogni successiva modifica delle stesse.

Articolo 11
Applicazione alle monete diverse dall'euro

1. Gli Stati membri che non hanno l'euro come moneta e desiderano estendere l'applicazione del presente regolamento alla propria moneta, ne informano la Commissione. La notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'estensione ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
2. Gli Stati membri che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 12
Clausola di riesame

1. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea, al più tardi il 31 dicembre 2012, una relazione sull'impiego dei codici IBAN e BIC in relazione all'automazione dei pagamenti, sull'opportunità del massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 1 nonché sull'opportunità di sopprimere gli obblighi nazionali di dichiarazione dei regolamenti. La relazione è accompagnata eventualmente da proposte adeguate.

2. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea, al più tardi il 31 dicembre 2015, una relazione sull'applicazione del presente regolamento, accompagnata eventualmente da proposte adeguate.

Articolo 13
Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2560/2001 è abrogato dal 1° novembre 2009.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2009 ad eccezione dell'articolo 10 che si applica dal 1° giugno 2010 al più tardi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente